

**ALLEGATO A**

**REGIONE LAZIO**  
**Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e**  
**Diritto allo Studio universitario, Politiche per la**  
**ricostruzione**  
**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E**  
**LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO**  
**POR LAZIO FSE 2014/2020**  
**Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.**

**“BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI  
DEL REG. (UE) 651/2014”**

*[testo coordinato con la DD n. G07389 del 23/06/2020]*

**€ 4.000.000,00**

## SOMMARIO

Premessa .....	3
1. Risorse .....	3
2. Beneficiari .....	3
3. Oggetto ed importo del contributo .....	4
4. Costi ammissibili .....	5
5. Requisiti dei lavoratori assunti .....	5
6. Requisiti delle imprese beneficiarie .....	7
7. Incompatibilità ed inammissibilità del contributo.....	8
8. Termini e modalità di presentazione delle domande .....	10
9. Nomina e funzioni del nucleo istruttorio .....	11
10. Ammissione a finanziamento .....	12
11. Rendicontazione e richiesta di erogazione del contributo .....	12
12. Erogazione del contributo .....	13
13. Controlli .....	13
14. Revoca e rimodulazione del contributo .....	14
15. Obblighi del beneficiario.....	15
16. Condizioni di tutela della privacy .....	16
17. Responsabile del procedimento .....	17
18. Normativa di riferimento.....	17
Allegati .....	21

## Premessa

In coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), il presente Avviso (di seguito “Avviso”) si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate attraverso una iniziativa per l’occupazione che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale. Il presente Avviso intende sostenere l’occupazione o la ricollocazione dei disoccupati e concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione Cardine 24 “Sperimentazione del Contratto di ricollocazione”.

## 1. Risorse

Le risorse stanziare sul presente Avviso ammontano ad euro 4.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso.

## 2. Beneficiari

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese<sup>1</sup> che assumono, a decorrere dal **1 gennaio 2018**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 5.

Sono escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e smi.<sup>2</sup>

Sono inoltre escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da imprese operanti nelle attività della divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:

- 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

---

<sup>1</sup> Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell’ Allegato I del Reg. 651/2014.

<sup>2</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

### 3. Oggetto ed importo del contributo

Gli aiuti sono concessi a norma degli articoli 32 e 33 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e recanti, rispettivamente “Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali” e “Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali”, come modificato con Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 (di seguito “**Reg. 651/2014**”). Ciascuna impresa richiedente<sup>3</sup> non può richiedere aiuti per un importo superiore a 500.000 euro anche cumulando più domande di aiuto a valere sul presente Avviso.

Il contributo copre, nei limiti dei massimali unitari di seguito riportati in tabella, fino al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per i 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati all'art. 5. Nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità in possesso dei medesimi requisiti indicati all'art. 5, il contributo copre, nei limiti dei massimali unitari di seguito riportati in tabella, fino al 75% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per i 12 mesi successivi all'assunzione.

Stante il rispetto delle soglie di intensità massime dei costi ammissibili, l'importo massimo del contributo per ciascun lavoratore assunto è stabilito nei massimali di seguito riportati:

Tipologia di contratto	Importo massimo del bonus
a) Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione). È compreso anche il contratto di apprendistato	€ 8.000
b) Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi (anche in regime di somministrazione)	€ 5.000
c) Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi (anche in regime di somministrazione)	€ 2.500

L'incentivo relativo alle tipologie di contratto b) e c) è riservato ai destinatari di cui all'art. 3 provenienti da percorsi di politica attiva promossi dalla Regione Lazio a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020. Si specifica che, qualora il datore di lavoro abbia assunto con contratto a tempo determinato, l'eventuale trasformazione del

<sup>3</sup> Riguardo al massimale per ciascuna impresa beneficiaria, ci si riferisce alla definizione di “impresa collegata”, ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate al paragrafo 3 dell'art. 3 dell'Allegato 1 al succitato regolamento 651/2104 e che si riportano:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

rapporto a tempo indeterminato non consente l'estensione dell'incentivo il cui importo rimane, pertanto, legato alla quantificazione iniziale indicata nella domanda. Analogamente, nel caso di proroga di un contratto a tempo determinato l'importo massimo dell'incentivo è comunque fissato alla quantificazione iniziale indicata nella domanda.

## 4. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del dipendente previo controllo della documentazione richiesta e quella attestante l'avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL).

I costi salariali sono costituiti dall'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

## 5. Requisiti dei lavoratori assunti

Per accedere all'aiuto, l'impresa deve aver assunto lavoratori in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Persone di età compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi<sup>4</sup>;
- b) Persone disoccupate o prive d'impiego (art. 19 D.Lgs 150/2015 e circolare INPS 34/2015) di età non superiore a 24 anni;
- c) Persone disoccupate o prive d'impiego (art. 19 D.Lgs 150/2015 e circolare INPS 34/2015) con più di 50 anni di età;

I lavoratori di cui ai punti a) b) e c), ivi inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, assunti con i benefici del presente Avviso devono essere residenti nel Lazio o iscritti presso un Centro per l'Impiego del Lazio.

Per poter beneficiare del contributo fino al 75% del costo salariale annuo, fermo restando gli importi dei massimali fissati all'art. 3, il neoassunto, residente nel Lazio o iscritto in un Centro per l'Impiego del Lazio,

---

<sup>4</sup> Con riferimento alla locuzione "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.000,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 4.800,00 (INPS – Circolare 40/2017 – Art. 7).

deve essere un lavoratore con disabilità ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999 e s.m.i.<sup>5</sup> Con riferimento ai punti b) e c) non è richiesta anzianità di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione è attestato dalla data della DID rilasciata dal disoccupato e dalla contestuale assenza di comunicazioni obbligatorie per accensione di contratti di lavoro nel medesimo periodo temporale. Il datore di lavoro che intende fruire dei benefici di cui all'Avviso deve attestare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei predetti requisiti, in merito ai quali può richiedere al disoccupato assunto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al suo stato di disoccupazione.

Nel caso di assunzione a tempo determinato, per essere considerati ammissibili al contributo, i neoassunti assunti devono provenire da un percorso di politica attiva promosso dalla Regione Lazio a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020.

Il contributo di cui all'Avviso non viene concesso alle imprese che assumono lavoratori a seguito di un percorso formativo finanziato con l'Avviso "Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio" di cui alla Determinazione n. G15763 del 15/12/2015 e s.m.i.

I lavoratori assunti e per i quali viene chiesto l'aiuto devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Lazio. Con riferimento ad imprese operanti in settori economici per i quali è prevista una allocazione dei lavoratori su più sedi operative, come ad esempio per le imprese edili, dovrà essere attestata la prevalenza del lavoratore su sedi produttive ubicate nel territorio della regione Lazio. Si considera prevalente l'impiego del lavoratore qualora per almeno 15 giornate/mese sia stato impiegato in una sede ubicata nel territorio della Regione Lazio.

---

<sup>5</sup> Ai fini del presente Avviso, l'estensione della quota di contribuzione al 75% del costo salariale annuo, fermi i massimali previsti, è ammessa per:

- a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

## 6. Requisiti delle imprese beneficiarie

L'impresa richiedente ("Impresa richiedente") deve essere in regola con la disciplina in merito agli aiuti, inclusi quelli ricevuti secondo la regola "de minimis", dichiarati incompatibili e delle relative restituzioni.

L'impresa richiedente non deve essere un'impresa in difficoltà, secondo la definizione dell'art. 2, comma 18 del Reg 651/2014<sup>6</sup>.

L'impresa richiedente non deve aver effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della Domanda:

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente.

L'incentivo è subordinato all'adempimento degli obblighi contributivi e all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (L. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176)

Il contributo può essere concesso a condizione che le assunzioni incentivate comportino per l'impresa beneficiaria un saldo occupazionale netto rispetto alla media annua dei 12 mesi antecedenti alla/e date di assunzione. A tal proposito, si fa riferimento a quanto contenuto nel punto 7.1 della Circolare INPS n.

<sup>6</sup> Si definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

40/2017, dove l'aumento netto del numero dei dipendenti deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs 150/2014 e s.m.i., il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2.2. del Reg. (UE) 1407/2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie,
- invalidità,
- pensionamento per raggiunti limiti d'età,
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Pertanto, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontrino, per i singoli mesi, un incremento occupazionale netto in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA), l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto.

## 7. Incompatibilità ed inammissibilità del contributo

Stante il possesso dei requisiti di carattere soggettivo da parte dell'Impresa richiedente e del neoassunto, di seguito si elencano le cause di inammissibilità e di incompatibilità degli aiuti concessi con il presente Avviso.

Qualora il datore di lavoro sia un soggetto accreditato per i servizi al lavoro (DGR 198/2014 e s.m.i) ed abbia assunto con contratto di somministrazione un relavorato a seguito di un percorso di accompagnamento al lavoro legato al contratto di ricollocazione o nell'ambito della Misura 3 del programma Garanzia Giovani, l'incentivo previsto dal presente Avviso è incompatibile con il *bonus* legato al risultato occupazionale previsto dal contratto di ricollocazione. Per dette casistiche, l'Impresa richiedente deve pertanto esercitare l'opzione



tra la fruizione dell'incentivo previsto dal presente Avviso o del bonus legato al risultato occupazionale in esito al percorso di accompagnamento al lavoro.

Gli aiuti concessi con il presente Avviso non sono compatibili, per i medesimi lavoratori, con gli incentivi concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg. 1407/2013 con l'Avviso pubblico "Bonus assunzionale per le Imprese" di cui alla determinazione G05654 del 2/05/2017. L'Amministrazione Regionale si riserva di indicare ulteriori elementi di incompatibilità derivanti da norme o dispositivi che potranno essere adottati, su base nazionale o regionale, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso.

Gli aiuti concessi con il presente Avviso non sono compatibili con l'incentivo disposto dall'art 10-bis della L.92/2012 che prevede, nel caso di assunzione di lavoratori titolari di NASPI, un incentivo pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per detta casistica, l'Impresa richiedente deve pertanto esercitare l'opzione tra la fruizione dell'incentivo previsto dal presente Avviso o quello previsto dall'art 10-bis della L.92/2012.

Gli aiuti non possono essere concessi per:

- l'assunzione di un lavoratore socio della medesima impresa che richiede l'aiuto, salvo il caso di assunzione in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- l'assunzione di un lavoratore per il quale intervenga il pensionamento entro i 12 mesi dall'assunzione;
- l'assunzione di un lavoratore legato al medesimo datore di lavoro<sup>7</sup> da un precedente contratto di lavoro interrotto a seguito di una dimissione volontaria del lavoratore medesimo intervenuta nei sei mesi precedenti alla data della riassunzione;
- l'assunzione di un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da parte del medesimo datore di lavoro<sup>8</sup>;
- l'assunzione di un lavoratore per il quale sia vigente un obbligo preesistente all'assunzione o riassunzione, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione, ed in particolare l'assunzione di lavoratori con disabilità assunti in virtù degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999 e s.m.i.;
- l'assunzione di un lavoratore effettuata in violazione di un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

---

<sup>7</sup> Il riferimento al "medesimo datore di lavoro" è equiparato anche al datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

<sup>8</sup> Cfr nota precedente.

Inoltre, gli aiuti previsti dall'Avviso non possono essere concessi nel caso in cui il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

A norma dell'art. 8, par. 3, lett. b) del reg. 651/2014, gli aiuti concessi con il presente Avviso sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, entro il limite complessivo del 50% del costo salariale del lavoratore assunto, ovvero del 75% nel caso di assunzione di un lavoratore con disabilità, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi.

## 8. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2018 ed entro il 31 gennaio 2019, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. La Direzione Regionale competente in materia di Lavoro si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza del presente Avviso.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata sul sistema informativo regionale SIGEM ([http://www.regione.lazio.it/rl\\_sigem/](http://www.regione.lazio.it/rl_sigem/)) allegando i seguenti documenti nei formati richiesti:

1. Domanda di aiuto con dichiarazione dell'Impresa richiedente circa l'insussistenza delle clausole di incompatibilità e di inammissibilità (file PDF);
2. Copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'Impresa richiedente in corso di validità (file PDF);
3. Per ciascun lavoratore assunto, copia della prima busta paga (file PDF)
4. Dichiarazione antimafia, per i soggetti tenuti alla dichiarazione (file PDF);
5. Dichiarazione del Legale rappresentante (file PDF);
6. Prospetto di dettaglio della domanda di aiuto (file Excel);
7. Prospetto informativo ai fini dell'iscrizione al RNA (file Excel);
8. Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola anti *pantouflage* (file PDF).

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente o da soggetto da questi delegato, mediante idonea procura, che dovrà essere allegata alla Domanda.

La procedura telematica sarà disponibile in un'area riservata del sito [http://www.regione.lazio.it/rl\\_sigem/](http://www.regione.lazio.it/rl_sigem/) previa registrazione dell'Impresa richiedente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'Avviso e prodotta dal sistema.

In aggiunta alla documentazione che, pena l'inammissibilità della domanda, dovrà essere caricata sul sistema, l'impresa dovrà inoltre definire il quadro economico della richiesta. In particolare dovrà indicare l'importo del:

- A. contributo richiesto, per un importo non superiore a 500.000,00 euro, anche considerando eventuali ulteriori domande di contributo trasmesse in precedenza a valere sul presente Avviso;
- B. cofinanziamento della domanda di aiuto: rappresenta il valore dei costi salariali che restano a carico dell'Impresa richiedente, non essendo incentivati dal bonus previsto dal presente Avviso. Detto importo non può essere inferiore al 50% del totale dei costi salariali per il singolo lavoratore assunto, ovvero del 25% nel caso di assunzione di soli lavoratori con disabilità;
- C. costo totale associato alla domanda di contributo, ovvero la somma algebrica tra l'importo del contributo richiesto e quello del cofinanziamento.

Sempre sul sistema informativo, a ciascuna domanda di aiuto dovrà essere assegnato dall'Impresa richiedente un titolo di progetto. Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente sintassi:

Domanda di aiuto\_RagioneSocialeImpresa\_NumeroProgressivoDomanda (es 01, 02, 03, ecc)  
(es. Domanda di aiuto\_Ditta Rossi Srl\_01)

Infine, con riferimento alla descrizione del progetto, è sufficiente indicare il numero dei lavoratori assunti associati alla domanda e per i quali viene richiesto l'incentivo, suddivisi per tipologia di contratto sottoscritto.

## 9. Nomina e funzioni del nucleo istruttorio

Con determinazione del Direttore regionale competente in materia di Lavoro viene nominato un nucleo istruttorio che provvede all'istruttoria delle domande pervenute. Costituiscono motivo di esclusione della domanda la:

1. presentazione di documentazione carente, incompleta o assenza di documenti richiesti;
2. incompleta compilazione degli Allegati 2 e 3 (da trasmettere in formato excel);
3. assenza delle buste paga;
4. mancata partecipazione alle politiche attive previste dall'Avviso in caso di contratti a tempo determinato;
5. incongruenza negli importi dichiarati nell'allegato 2 e nella domanda di aiuto, nonché rispetto ai valori previsti dall'Avviso;
6. superamento dell'importo massimo per singola impresa.

Le domande presentate verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cadenza mensile. Il nucleo verifica la presenza e la regolarità formale dei documenti presentati a corredo della domanda di aiuto.

La trasmissione di documentazione in maniera incompleta o non conforme a quanto richiesto comporta l'esclusione della domanda. L'Impresa richiedente, qualora non ammessa, può ripresentare la domanda di contributo che varrà come nuova richiesta.

## 10. Ammissione a finanziamento

Il nucleo trasmette gli esiti istruttori alla Direzione Regionale competente in materia di Lavoro che adotta l'atto con il quale vengono determinate le domande:

- ammissibili a finanziamento,
- non ammesse a finanziamento,

Le domande ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili. L'elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, canale tematico "Lavoro" [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/), sito LAZIOEUROPA e sul BURL.

L'atto del direttore regionale di concessione del contributo sarà approvato a seguito della registrazione dell'aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.

A seguito della notifica dell'ammissione a finanziamento, l'impresa richiedente assume il ruolo di impresa beneficiaria ed è tenuta a:

- a) Indicare il Responsabile Operativo del Progetto (REO), che avrà il compito di gestire la domanda di aiuto sul sistema SIGEM;
- b) Inserire nel sistema SIGEM le anagrafiche dei lavoratori assunti e per i quali ha richiesto il contributo;
- c) Produrre la domanda di rimborso (DR) entro i termini indicati dall'Avviso (art. 11), allegando la documentazione giustificativa necessaria per l'erogazione dell'aiuto.

## 11. Rendicontazione e richiesta di erogazione del contributo

L'impresa beneficiaria rendiconta i costi ammissibili in una unica domanda di rimborso finale (DR). La DR viene presentata dall'impresa beneficiaria sul sistema SIGEM, decorso l'ultimo mese relativo alla durata del contratto oppure decorso il 12° mese per i contratti a tempo indeterminato, considerando tutti i lavoratori inseriti nella domanda di aiuto<sup>9</sup>.

*[segue testo rettificato con DD n. G07389 del 23/06/2020.]*

Alla DR sono allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione del Legale Rappresentante, o suo procuratore (in tal caso occorre allegare alla DR la procura in originale o in copia autentica);
- Copia del documento di identità del dichiarante (File PDF);
- Prospetto di riepilogo della domanda di rimborso (File excel);
- Copia della Certificazione unica (ex CUD) dei dipendenti relativa al periodo/i per cui è richiesto l'aiuto (File PDF);

<sup>9</sup> Si intende che la domanda possa contenere più lavoratori assunti con date diverse: in tal caso, l'impresa beneficiaria invierà la DR al termine del 12 mese di lavoro dell'ultimo lavoratore assunto. In caso di differenziazione tra data di assunzione e primo giorno di lavoro, il periodo di 12 mesi si intende a partire dal primo giorno di lavoro ed al quale è prevista la prima mensilità.

- **Prospetto di riepilogo del costo annuo del dipendente [ovvero semestrale se del caso] (File Excel);**

Nella DR il beneficiario dichiara il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'aiuto. Con riferimento all'incremento occupazionale, viene fornito a supporto un prospetto di calcolo ed una guida (All. 9): il prospetto non deve essere allegato alla DR ma potrà essere richiesto successivamente dall'Amministrazione a verifica della dichiarazione resa.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

La **certificazione unica** (ex CUD) dovrà essere scansionata in un documento (file PDF) denominato con il cognome del lavoratore.

Il **prospetto di riepilogo del costo del dipendente** (All. 10) deve essere allegato in formato Excel e denominato con il cognome del lavoratore. ]

## 12. Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato, di norma entro 90 giorni, a seguito del positivo espletamento dei controlli effettuati dalla Regione. L'area della Direzione regionale lavoro competente in materia di controlli verifica la documentazione allegata alla DR e, in caso di esito positivo, ammette al pagamento gli importi dovuti a seguito dell'emissione di una fattura elettronica.

L'erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

L'erogazione degli aiuti di cui al presente aiuto è subordinata alla dichiarazione dell'Impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf).

## 13. Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle domande di rimborso, sono previsti controlli volti a:

- verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dalle Imprese beneficiarie di cui all'articolo 2 sul rispetto degli aiuti di stato;
- accertare la conformità della domanda di concessione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- accertare gli altri requisiti soggettivi dell'impresa beneficiaria
- verificare la sussistenza del rapporto di lavoro – se del caso – al momento del controllo.

L'Impresa beneficiaria è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all'ammissibilità del Bonus assunzionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede dell'Impresa beneficiaria per un periodo di 10 anni. La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

L'Imprese beneficiarie sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali potranno effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa beneficiaria ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

## 14. Revoca e rimodulazione del contributo

È prevista la revoca del contributo nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario di cui all'articolo 2 risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione di Aiuto Allegato 1, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, per i seguenti motivi:
  1. licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  2. licenziamenti collettivi;
  3. licenziamento per superamento del periodo di comporta;
  4. licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  5. licenziamento per fine appalto;
  6. risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo."
- presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale.

Nei casi in cui, successivamente l'erogazione del contributo, intervenga un provvedimento che dichiari illegittimo l'aiuto, la Regione procederà al recupero delle somme. In tal caso, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca sarà disposta con atto del Direttore Regionale competente in materia di lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore, fermo restando il mantenimento degli altri requisiti per l'ammissibilità del contributo per l'impresa beneficiaria così come configurata a seguito di dette trasformazioni.

Il contributo verrà rimodulato in caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa intervenuti prima della scadenza dei contratti stipulati. La rimodulazione verrà effettuata in considerazione del periodo di occupazione riproporzionando i mesi di effettivo lavoro svolto in base alla tipologia contrattuale.

Nel caso di risoluzione del contratto di assunzione per causa del dipendente<sup>10</sup> assunto a tempo indeterminato o tempo determinato, qualora il mantenimento dell'occupazione risulti più breve, l'importo dell'aiuto sarà proporzionalmente riparametrato. La riparametrazione verrà effettuata su base mensile; il mese si considera lavorato qualora l'interruzione del rapporto avvenga successivamente al giorno 20 del mese, ovvero siano state lavorate nel mese di interruzione almeno 10 giornate.

## 15. Obblighi del beneficiario

L'Impresa richiedente è tenuta ad accertare il possesso dei requisiti, propri e dei lavoratori, alla data dell'assunzione ed è unica responsabile della veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda, restando espressamente estranea la Regione a qualsiasi eventuale rapporto o controversia tra l'impresa e i lavoratori coinvolti.

Ove la Regione Lazio, da successive verifiche effettuate, riscontrasse la mancanza dei requisiti, in capo all'impresa beneficiaria o al singolo lavoratore, il beneficio sarà revocato e, se già erogato, dovrà essere restituito unitamente agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

L'impresa beneficiaria consente l'accesso presso le sedi di lavoro dei lavoratori assunti ai fini di controlli in itinere effettuati dalla Regione Lazio o da altri organismi di controllo nazionali o comunitari, direttamente o per tramite di loro incaricati.

Di seguito si riportano i principali adempimenti che l'Impresa beneficiaria è tenuta a rispettare, pena la revoca dei contributi. L'Impresa beneficiaria si impegna a:

---

<sup>10</sup> Le risoluzioni del contratto non imputabile all'impresa si riferiscono a tali casistiche: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, licenziamento per giusta causa.

- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea;
- alimentare il sistema informativo SIGEM;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria al controllo, alla gestione e al monitoraggio della domanda finanziata;
- conservare adeguatamente, in originale, tutta la documentazione inerente l'assunzione dei lavoratori coinvolti;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi alla domanda per un periodo di dieci anni dopo la chiusura dell'intervento finanziato;
- applicare nei confronti dei lavoratori assunti per quali è richiesto l'aiuto il contratto collettivo nazionale adottato dall'Impresa;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.;
- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale tutti i dati richiesti e relativi al finanziamento ricevuto;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato, agevolando l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'Impresa beneficiaria, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'Avviso, la Regione attiverà specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dalle imprese richiedenti e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione Lazio, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso.

## 16. Condizioni di tutela della privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Lazio – Direzione regionale Lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.





Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

## 17. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Priori fino alla fase di ricevimento delle domande e nomina del nucleo istruttorio. Successivamente sarà nominato quale responsabile del procedimento un funzionario dell'Area Attuazione Interventi.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [bonus651@regione.lazio.it](mailto:bonus651@regione.lazio.it) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/) e su LAZIO EUROPA.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul canale Lavoro della Regione Lazio al link [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/) ;

Le (FAQ) verranno fornite solo ed esclusivamente attraverso pubblicazione anonima sotto forma di chiarimenti.

## 18. Normativa di riferimento

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l'articolo 17;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
- lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e s.m.i.;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”;
- la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la Legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” in particolare l'art. 1, co. 16, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni;

- la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che “nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Preso d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n.°CCI2014IT05SF0P005-Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 826 “Art. 44, comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche attive del lavoro”;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.";
- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 “Art. 44, comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro”;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;
- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 44312 del 30 gennaio 2017 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;
- la determinazione dirigenziale 2 maggio 2017, n. G05654 “POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017;
- la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;
- La Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.
- la nota dell'Assessore al Lavoro n. prot. 646706 del 19 dicembre 2017 con la quale viene richiesto l'estensione dal Bonus assunzionale alle imprese che non rientrano nel regime de minimis utilizzando il regime di aiuti in esenzione (Reg. (UE) per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- la memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 32665 del 19 gennaio 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio regionale;
- la nota della Direzione regionale lavoro n. prot. 60927 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato richiesto il parere preventivo dell'Avviso “Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014” ai sensi del Reg. (UE) 651/2014” ai sensi dell'art. 7 co. 1, lettera b) della Convenzione stipulata tra l'AdG POR FSE Lazio e la OI – Direzione Lavoro;
- la nota della Direzione regionale lavoro n. prot. 60973 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato richiesto all'Area normativa europea, il parere preventivo ai fini della conformità agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi del Reg. UE 651/2014;

## Allegati

All. 1 – Domanda di aiuto

All. 2 – Prospetto di dettaglio della domanda di aiuto (file Excel);

All. 3 – Prospetto informativo RNA (file Excel);

All. 4 – Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola anti pantouflage (file PDF)

All. 5 – Dichiarazione antimafia (file PDF);

All. 6 – Dichiarazione del legale rappresentante (file PDF);

All. 7 - Domanda di rimborso; [*testo integrato con la DD n. G07389 del 23/06/2020*]

All. 8 - Prospetto di riepilogo della domanda di rimborso (file Excel);

All. 9 - Prospetto di riepilogo sull'incremento occupazionale; [*testo integrato con la DD n. G07389 del 23/06/2020*]

All. 10 - Prospetto di riepilogo del costo annuo del dipendente (file Excel). [*testo integrato con la DD n. G07389 del 23/06/2020*]